

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta del 29 novembre 2021)

Relatrice di maggioranza: CHIARA BIONDI

Relatrice di minoranza: MARTA RUGGERI

sulla proposta di legge n. 23

a iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini

presentata in data 24 febbraio 2021

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 10
“NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E
DELLE PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE”

Testo proposto**Art. 1**

(Modifica all'articolo 8 della l.r. 10/1995)

1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordino territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche) dopo le parole: "ciascun consiglio comunale" sono inserite le seguenti: "con deliberazioni assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri comunali,".

Art. 2

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 10/1995)

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 10/1995 è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di fusione di due o più Comuni contermini, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, i risultati del referendum sono valutati distintamente per ciascun Comune nel quale il referendum si è validamente svolto, al fine di consentire la fusione tra i soli Comuni contigui nel cui territorio è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi."

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifica all'articolo 8 della l.r. 10/1995)

1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordino territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche) ~~dopo le parole: "ciascun consiglio comunale" sono inserite le seguenti: "con deliberazioni assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri comunali,".~~ **è aggiunto infine il seguente periodo: "La deliberazione del Consiglio comunale è assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri comunali due terzi dei consiglieri assegnati, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la deliberazione è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati."**

Art. 2

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 10/1995)

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 10/1995 è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di fusione di due o più Comuni contermini, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, i risultati del referendum sono valutati distintamente per ciascun Comune nel quale il referendum si è validamente svolto, ~~al fine di consentire la fusione tra i soli Comuni contigui nel cui territorio è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi".~~ **La votazione si intende favorevole in caso di conseguimento, in ogni comune interessato, della maggioranza dei voti validi favorevolmente espressi."**

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

Identico